

COMUNE DI ADRANO

PROVINCIA DI CATANIA

Spedito alla Commissione Provinciale di Controllo

il 19 prot. N.

L'Impiegato responsabile

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

(119)

N. 106 del Reg.

OGGETTO:

Approvazione regolamento assistenza economica ai bisognosi. =

Data 7.6.1988

L'anno millenovecento ottantotto il giorno sette del mese di giugno
alle ore 18,45 e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione (1)straordin.ed urg. di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

(1) Ordinaria o straordinaria

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gulino Luigi		si	Di Guardia Rosario	si	
Caggegi Maria		si	Currao Settimo	si	
Di Gloria Diego	si		Amoroso Antonino	si	
Coco Giuseppe	si		Schillaci Benedetto	si	
Reina Pietro	si		Castiglione Vincenzo		si
Ciadamidaro Nicolò	si		Leocata Giuseppe	si	
Sciacca Giovanni		si	Di Paola Pietro		si
D'Agate Angelo		si	Corsaro Agatino		si
Lo Cicero Giuseppe	si		Mangani Alfio	si	
Ciadamidaro Pietro	si		Caltabiano Biagio	si	
Lorena Francesco	si		Trovato Piero		si
Bertolo Nicolò		si	Ciadamidaro Agatino		si
Calambrogio Vincenzo	si		Ruggeri Salvatore		si
La Mela Pietro	si		Abbadessa Angelo		si
Aglizzo Domenico	si		Vaccaro Luigi		si
Quaceci Giuseppe	si		La Manna Giuseppe		si
Tomaselli Salvatore	si		Politi Giuseppe		si
Mineri Giovanni	si		Scardina Giuseppe	si	
Cusumano Alfio	si		Perni Agatino	si	
Liotta Nicolò		si	Romano Pietro	si	

PRESENTI N. 24

ASSENTI N. 16

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Di Gloria Diego

Sindaco

— Assiste il Segretario Generale Cott. Messina

Salvatore

— Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori

IL CONSIGLIO

- VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
- VISTA la L.R. 2/1/79 N. 1 che attribuisce ai Comuni funzioni amministrative regionali;
- VISTA la L.R. 9/5/86 N. 22 sul riordino dei servizi, degli interventi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
- VISTO il regolamento-tipo sui servizi e sugli interventi di competenza dei Comuni singoli o associati, approvato dal Presidente della Regione Siciliana con D.P. n. 87 dell'8/4/87, quale direttiva per l'attuazione della L.R. di riordino sopra menzionata;
- CONSIDERATA l'opportunità di adeguare i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica alla direttiva desumibile dal 7° paragrafo, al fine di commisurare, alle esigenze fondamentali dei cittadini che versano in stato di bisogno, le prestazioni di natura economica;
- RITENUTO pertanto che, le prestazioni suddette debbano coprire il livello elementare di soddisfacimento dei bisogni primari, individuali e familiari;
- CONSIDERATO che compete al servizio sociale professionale redigere i rapporti sulle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti; promuovere analoghe prestazioni nei confronti di coloro che non siano autonomamente in grado di esprimere scelte rispondenti al reale bisogno, a fronte del quale, il servizio sociale valuti la prestazione di natura economica opportuna ed adeguata al bisogno da soddisfare; e formulare proposte ai fini dell'ammissione del soggetto, alle prestazioni in denaro, previo accertamento dei redditi di cui il richiedente ed i componenti del nucleo familiare siano titolari;
- RILEVATO che l'erogazione in denaro, a titolo di assistenza economica, può essere corrisposta prioritariamente in favore dei richie-

denti che, unitamente al nucleo familiare di cui fanno parte, non dispongono di alcun reddito; ed in subordine, nei limiti dei fondi disponibili, anche in favore dei soggetti che, unitamente al nucleo familiare di cui fanno parte, dispongono di redditi inferiori al minimo vitale (75% pensione Inps al minimo, con le maggiorazioni previste dal regolamento-tipo approvato con D.P. del 9/4/1986); restando inteso che, in quest'ultima fattispecie, le prestazioni di natura economica competono fino al limite del « minimo vitale », ma dedotti i redditi di cui gli interessati dispongono e quindi nel limite della differenza relativa;

- CONSIDERATO che l'obiettivo di cui sopra, opportunamente preordinato nella direttiva emanata dalla Regione Siciliana, può essere conseguito riconducendo ai criteri del regolamento-tipo le erogazioni assistenziali in denaro, escludendo, pertanto, le erogazioni di carattere discrezionale che non abbiano il supporto di adeguata motivazione e di formale proposta del servizio sociale professionale, e limitando, altresì, gli interventi di assistenza economica « straordinaria » alle situazioni impreviste ed eccezionali, ampiamente motivate e riconosciute, in presenza delle quali l'erogazione possa ritenersi finalizzata al superamento di una situazione « non ripetibile »;
- RITENUTO pertanto, che l'opportunità di recepire l'intera direttiva, con le relative distinzioni per fattispecie, al fine di rendere omologhe alle previsioni del regolamento-tipo le metodologie da applicare ai cittadini che versano in stato di bisogno;
- CONSIDERATO che, a norma della L. R. 2/1/79, il Comune è subentrato nelle competenze del soppresso Ente Comunale di assistenza e che, pertanto, gli oneri per l'erogazione dell'assistenza economica, nella prima fase di applicazione della L. R. n. 22 del 9/5/86, sul riordino dei servizi socio-assistenziali, può fare, carico al fondo dei servizi istituito con l'art. 19 della L. R. n. 1/79 anzidetta;
- RITENUTA, infine, la opportunità che il servizio di economato sia posto in grado di far fronte alle relative erogazioni con procedure adeguate all'urgenza, allorché l'Amministrazione comunale nei casi necessitati e sulla base di rapporto motivato del responsabile del servizio sociale professionale, ritenga di disporre una provvisionale pari al 50% della prestazione erogabile nel primo mese;
- RITENUTO, altresì, di approvare specifiche disposizioni per l'attuazione della direttiva regionale di cui sopra è menzionata;

Per motivi di cui sopra in premessa e su proposta di

DELIBERA

Art. 1 - Ricepire la direttiva emanata dal Presidente della Regione Siciliana di cui al 7° paragrafo del regolamento-tipo approvato con D.P.R.S.N. 57/87 del 9/4/1987 allegata alla presente segnata a lett. A;

Art. 2 - Approvare le occorrenti norme regolamentari nel testo allegato alla presente segnato a lettera B;

Art. 3 - Autorizzare il servizio di economato di questa Amministrazione Comunale a liquidare la provvisoria di cui in narrativa su dispositivo del Sindaco ~~o dell'Assessore delegato~~ su proposta dell'ufficio di Servizio Sociale;

Art. 4 - Disporre che l'anticipazione di cassa in favore del servizio economato, considerati gli oneri derivanti dalla presente regolamentazione sia elevata a lire

Art. 5 - Sottoporre la presente deliberazione all'Organo Tutorio per il riscontro di legge.

Allegato A allo schema di delibera tipo

7. Assistenza economica.

Per assistenza si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del « minimo vitale » onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

Per « minimo vitale » dunque si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può

essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrano le condizioni oggettive, di coprire i bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

Metodologie

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- 1 - alimentazione;
- 2 - abbigliamento;
- 3 - governo della casa;
- 4 - vita di relazione;
- 5 - spese sanitarie;
- 6 - affitto dell'alloggio.

Il « minimo vitale » del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

— capo famiglia	75% della quota base
— coniuge a carico	25% q. b.
— familiare a carico da 0 14 anni	35% q. b.
— altri familiari a carico	15% q. b.

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minimo I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate

a sè stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota-parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

Per poter stabilire il « fabbisogno assistenziale » degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare una analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un « fabbisogno aggiuntivo di assistenza ».

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

Per *assistenza continuativa* si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'*assistenza in forma continuativa* è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel Comune al quale avanzano la richiesta, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenute conto della loro commerciabilità.

Per *assistenza economica in forma temporanea* si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi

tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta.

Per *assistenza economica straordinaria* si intende l'erogazione di un contributo « una tantum » finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica gestito dalle amministrazioni comunali, risulta articolato in diversi momenti ed aspetti: rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuativo dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Resta intesa che spettano all'assistente sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità amministrativa quelle attuative.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta dell'ufficio di servizio sociale, il responsabile dell'assistenza economica può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Comunale.

Pur conservando il servizio di assistenza economica la necessaria autonomia organizzativa, va precisato che tutti e quattro i servizi sociali di base dovrebbero essere coordinati e le rispettive linee di azione essere fra loro interdipendenti; pertanto i collegamenti tra amministrativi, operatori sociali ed assistenti sociali devono essere funzionali ed istituzionalizzati.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità d'esecuzione.

Il servizio, perché sia recensibile al massimo ed organizzato in forma capillare, dovrebbe essere tenuto a livello di quartiere o di distretto.

Fra i possibili interventi, l'assistenza economica assume particolare

rilievo in quanto si concretizza nella erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali sopra definiti.

Tuttavia l'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi, e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per troppo tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve quindi essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, infatti, pur non essendo sempre risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Di qui l'esigenza e la essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria *rete* di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizione il cittadino di fronteggiare la situazione, individuando sbocchi per lui positivi.

Norme regolamentari per l'attuazione della direttiva regionale in materia di assistenza economica

Art. 1 - Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione con D. P. N. 57/87 del 9/4/1987, le risorse finanziarie che l'Amministrazione comunale destina alla assistenza economica sono utilizzate, prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito. Nei limiti dei fondi disponibili, possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola. Una quota delle risorse finanziarie non inferiore al 40% è accantonata per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

Art. 2 - Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'Ufficio di servizio sociale ed è approvata dalla Giunta Municipale.

Art. 3 - I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica sono formulati dall'Ufficio di servizio sociale. L'Ufficio può promuoverne l'erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più aderente alla situazione necessi-

tante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto.

Art. 4 - L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il Servizio predispone accertamenti periodici e riferisce trimestralmente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

Art. 5 - L'assistenza economica straordinaria è concessa su proposta o su parere dell'Ufficio di servizio sociale, per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità. Non avranno titolo ad ottenerla quei richiedenti, o quei nuclei familiari che dispongono di redditi pari a tre volte il minimo vitale. La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti.

Art. 6 - La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'Ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto od in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

Art. 7 - L'assistenza economica, continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare.

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare stessa, ed il servizio sociale sia di eguale avviso, la Giunta Municipale ammette i soggetti in parola all'assistenza economica, includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirla prioritariamente.

Art. 8 - Per la determinazione del minimo vitale si fa rinvio al regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione con il citato D. P. del 9/4/1987 N. 57/87 ed al decreto dell'Assessore regionale degli Enti Locali n. 76 del 11/3/1987. Le successive modifiche si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Alla fine di ogni anno, il Servizio sociale renderà un rapporto complessivo sulla conduzione del servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

Il sottoscritto impiegato addetto
dichiara che la presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune di Adrano il giorno festivo

~~17 LUG 1988~~ 18 LUG 1988
Adrano, li


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'IMPIEGATO ADDETTO

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del comune, su conforme relazione dell'impiegato addetto;

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo comune il giorno festivo
17. Luglio 1988 successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni o
reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 18 Luglio 1988

Il Segretario Generale



SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C.P.C.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento degli
enti locali approvato con D.L.P. Reg.le 29 ottobre 1955, n. 6.

Addì

Il Segretario Generale

IL SINDACO

ORIGINALE

COMUNE DI ADRANO
Provincia di Catania

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 55 del Reg. = OGGETTO: Aggiunzione di un titolo al regolamento "Assistenza Economica" ai bisognosi,
Data 08.11.2001 = approvato con delibera consiliare n.106 del 7.06.88 riguardanti i servizi a favore della collettività.

L'anno duemilauno il tre del mese di novembre alle ore 18,45 nella sala delle adunanze consiliari.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

* CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	*
* REINA PIETRO	SI	=	* FIORE ALFIO	SI	=	*
* MAZZEO VINCENZO	=	SI	* TROVATO SALVATORE	=	SI	*
* POLITI PIETRO	SI	=	* PRESTITINO G. INES	SI	=	*
* CALTABIANO ALFIO	=	SI	* CASTRO GIUSEPPE	SI	=	*
* RUSSANO ANGELO	=	SI	* DI STEFANO ALFIO	SI	=	*
* CARUSO NUNZIO	SI	=	* ANDALORO NATALE	SI	=	*
* CIADAMIDARO AGATINO	=	SI	* SOFIA SALVATORE	=	SI	*
* MACCARRONE VINCENZO	=	SI	* CARUSO GIOVANNI	SI	=	*
* RAPISARDA PIETRO	=	SI	* ZIGNALE ALESSANDRO	SI	=	*
* TROVATO PIETRO	=	SI	* DATOLA SALVATORE	SI	=	*
* LUCIFORA VINCENZO	=	SI	* BERTOLDONE M. ANTONIO	SI	=	*
* LO GIUDICE FERNANDO	SI	=	* SAVOCCA MARCELLO	SI	=	*
* BASCETTA ALFIO	=	SI	* PETRONIO NICCOLO'	SI	=	*
* BRIO GIUSEPPE	SI	=	* MONTELEONE NICCOLO'	SI	=	*
* MAVICA PIETRO	=	SI	* MONTELEONE VINCENZO	SI	=	*

PRESENTI N.16

ASSENTI N.12

Presiede il Sig. Brio Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Salvatore Valastro.
La seduta e' pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato verbale di seduta redatto dal personale addetto al servizio di stenotipia, che integralmente riporta il dibattito in aula;

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale, con delibera consiliare n.106 del 7.06.1998 e n.74 del 26.10.1998, esecutive a norma di legge, ha regolamentato la erogazione dell'assistenza economica ai bisognosi;

che si ritiene necessario cercare soluzioni alternative al contributo economico impegnando i soggetti richiedenti in attività lavorative socialmente utili;

che pertanto necessita istituire il servizio e regolamentare lo stesso;

che l'ufficio comunale competente ha predisposto apposito regolamento di accesso al servizio, da integrare al sopracitato regolamento di assistenza economica ai bisognosi con l'articolato di cui al presente atto che verrà allegato con l'indicazione "Sub A/1";

visto il parere della competente Commissione Consiliare;

visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica espressi ai sensi della L.R. 48/91 art.1 lett.i), come modificato dall'art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000 allegato al presente atto;

preso atto della seguente votazione:

- favorevoli 16;
- contrari 3;
- astenuti 2;

la proposta è stata approvata;

D E L I B E R A

Di integrare il regolamento di assistenza economica ai bisognosi, approvato con delibera consiliare n.106 del 7.06.1998 e n.74 del 26.10.1998 con n.8 articoli di cui all'allegato "Sub A/1" che forma parte integrante e sostanziale al presente atto.



COMUNE DI ADRANO (Provincia di Catania)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to B. G.

Il Consigliere Anziano
F.to P.

Il V. Segretario Gen.le
F.to dr. S. Valastro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del comune, su conforme relazione dell'impiegato addetto,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.n.44/1993, è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno festivo

1-8 NOV. 2001

vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Addi 19 NOV. 2001

Il Vice Segretario Generale

F.to Dr. Valastro

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa delibera.

Addi 3 DIC. 2001

Il Vice Segretario Generale

F.to Dr. Valastro

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CC.RE.CO.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA': REGOLAMENTO

ART.1

Finalità del servizio

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili.

ART.2

Destinatari del Servizio

Ai soggetti richiedenti che siano, per età e per condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, sarà proposta, su valutazione del servizio sociale professionale, l'erogazione di un contributo economico per servizi resi a favore della collettività.

Possono accedere al servizio i cittadini residenti da almeno un anno, maggiorenni, che versano in precarie condizioni economiche e che abbiano i requisiti per poter svolgere le prestazioni richieste dall'Ente.

ART.3

Tipologia delle Attività

Le attività in cui i soggetti possono essere impegnati sono individuabili tra le sottoelencate:

- Lavori di pulizia e manutenzione degli edifici pubblici compresi i centri di aggregazione;
- Impiego in lavori di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione e diserbazione delle strade;
- Sorveglianza della Villa Comunale e delle varie strutture comunali.

Le suddette attività possono essere, a parere dell'ufficio di Solidarietà Sociale, modificate od integrate con altri servizi.

L'assegnazione alle mansioni sarà valutata in base alle esigenze ed alle potenzialità individuali tenendo conto dell'età, delle condizioni di salute e della professionalità dei soggetti richiedenti.

ART.4

Presentazione delle Istanze

L'istanza, presentata su appositi modelli predisposti dall'ufficio Servizi Sociali e corredata da opportuna documentazione (autocertificazione riguardante la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale, certificato di disoccupazione, certificato medico attestante l'idoneità fisica), dovrà essere presentata entro la data stabilita da pubblici manifesti. Lo stesso ufficio avrà cura di espletare opportune indagini al fine di relazionare sulle reali necessità dei richiedenti.

Le istanze prive della documentazione richiesta saranno escluse dal servizio, così come quelle prodotte successivamente alla scadenza stabilita.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

ART.5

Modalità di attuazione

L'attività lavorativa è limitata a n°2 ore giornaliere per non più di tre mesi lavorativi nell'arco di un anno.

L'avvio degli utenti alle attività di cui all'art.3 avverrà previo accordo con i responsabili dei relativi servizi.

Ogni assistito che presterà il servizio di pubblica utilità riceverà il compenso mensile proposto dall'assistente sociale in relazione allo stato di bisogno.

Dal compenso così stabilito scaturirà la paga oraria, la quale verrà moltiplicata per il numero di ore di lavoro effettivamente svolto.

Per ciascun utente è prevista una polizza assicurativa contro gli infortuni.

Gli incarichi per lo svolgimento delle suddette attività che il Comune affiderà ai soggetti di cui all'art.2 non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né privato né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggetti ad I.V.A..

ART.6

Esclusione dal servizio

L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici e quindi dall'avviamento al lavoro per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

Coloro che, in stato di bisogno, rifiutano l'inserimento nelle attività lavorative, senza motivata giustificazione, non hanno diritto, unitamente al nucleo familiare di appartenenza alla assistenza economica.

ART.7

Liquidazione del corrispettivo

La liquidazione per l'attività resa e documentata sarà effettuata mensilmente dal Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali previa verifica dei giorni di presenza.

ART.8
Attività di controllo

Il compito di verificare la presenza sul luogo di destinazione del soggetto assegnato ai lavori di pubblica utilità è demandata ai responsabili dei servizi interessati dalla attività lavorativa. Le presenze così risultanti da appositi moduli, siglati dai predetti responsabili, saranno consegnati all'ufficio servizi sociali che procederà alla quantificazione del corrispettivo come sopra determinato.

Il contributo economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica.